

BGer 1F_9/2020 vom 17. Juni 2020

Bundesgericht, 2020-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_9_2020

FR: TF 1F_9/2020 du 17 juin 2020

IT: TF 1F_9/2020 del 17 giugno 2020

Erwägungen

E. 1

Secondo la costante prassi, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43), peraltro nota agli istanti (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che li riguarda).

E. 2

La domanda di "astensione" del presidente Chaix e del cancelliere Cramerli dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricasazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF . Come noto agli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 5F_6/2020 del 7 aprile 2020 consid. 4 che li concerne).

E. 3.1

Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato all'istante due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC , con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può rimanere aperta, dato ch'essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito.

E. 3.2

Gli istanti, accennando all' art. 38 cpv. 3 LTF e all' art. 121 lett. a LTF , fondano la domanda su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricasazione. Al riguardo essi ripropongono semplicemente le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione, in particolare la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte (vedi anche sentenza 6F_43/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.2 e 4.2 nei loro confronti) e il fatto che, il ricorso essendo stato dichiarato inammissibile, non è stato richiamato l'incanto cantonale.

Anche l'accento al fatto che, per svista (art. 121 lett. d LTF), il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza del co-curatore non reggerebbe (al riguardo vedi sentenze 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 e 5D_63/2020 del 14 maggio 2020 consid. 4 nei loro confronti). In effetti, il quesito è stato esaminato, ritenuto inoltre che l'accertata carenza di motivazione del ricorso, presentato con un unico allegato dai ricorrenti, valeva anche per l'istante.

E. 4

Del tutto generica, l'istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF) e dev'essere dichiarata inammissibile. La domanda può essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.